



# COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

Provincia di Pesaro e Urbino



COPIA

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 11 DEL 09-06-2026

### PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI ANNO 2026

### IL SINDACO

#### VISTI

- il D.lgs. n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;
- la DGR 1462\2002;
- la DGR Marche n. 792 del 10\07\2017;
- gli indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi 2026 - Circolare Ministero dell'Interno- Gabinetto Prot. 54178 del 29/05/2026;
- la Circolare della Prefettura di Pesaro-Urbino Prot. 0032127del 04\06\2026;
- il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2026, individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti dal 15 giugno al 15 ottobre 2026;
- il D.lgs. n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettere c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 delle attribuzioni di predetta Autorità;
- la Legge n.353\2000 "Legge quadro in materie di incendi boschivi";
- la L.R. 7/2025, art. 29, comma 2, lett. b e d;
- la Legge Regionale Forestale n.6\2005;
- il D.lgs. n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- il RD. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile; VISTE le linee di indirizzo di tutte le attività connesse con la lotta contro gli incendi boschivi nella Regione Marche, in attuazione della legge 353 del 21/11/2000, con la Delibera Giunta regionale n. 792 del 10/07/2017 con la quale si approva il "Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e i cui contenuti sono stati integralmente confermati anche per l'anno 2025 dalla DGR 996 del 30/06/2025;

**CONSTATATO** che, in particolare nella stagione il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

**TENUTO CONTO** delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L.353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di

incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra tra giugno- settembre di ogni anno;

**CONSIDERATO** che, ai sensi di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 in tutte le aree a rischio incendio e nelle aree immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare , sigari o sigarette accese e o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e lo mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e\ o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

## **ORDINA**

### **DAL 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE 2026**

1) Divieti anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi, durante il periodo di grave pericolosità, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e lo immediatamente ad esse adiacenti di:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- f) fumare, gettare sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e lo mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- i) transitare e o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi:

alle Società di gestione di servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e s.s. m.m. e di quelle regionali istituite ai sensi della LR. si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dell'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante

potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio. Tali attività saranno svolte nel rispetto della vigente normativa con riguardo a quella relativa alla tutela della flora, degli alberi ad alto fusto e delle aree protette.

### 3) Attività ed alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ed alto rischio esplosivo e di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Marche onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dei destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

### 4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e lo mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, e cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dei fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperature tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

### 5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive extraurbane

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicole e foraggere, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il

### 6) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive urbane:

I proprietari e lo conduttori di terreni nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confinanti, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

### 7) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicole o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

8) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione  
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, e qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e confinanti.

## **PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE**

### 9) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e o conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservate una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5-10 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromasse. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e lo potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo il piano forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

### 10) Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, , centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

### 11) Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D.Lgs. n°36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

### 12) Distanza della vegetazione dei fabbricati

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

## **VIGILANZA E SANZIONI**

### 13) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

### 14) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689\1981 e di cui L.R. 33\98;

#### 15) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanze si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale 353\2000, dalla L.R. 6\2005 e dal Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2017-2019.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale di nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di conoscenza e competenza a:

- Comando Polizia Locale;
- All'ufficio tecnico comunale;
- Alla Prefettura di Pesaro e Urbino;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Mercatino Conca;
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Macerata Feltria;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Consorzio di Bonifica delle Marche;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Marche multiservizi Spa;
- Provincia di Pesaro e Urbino

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Marche ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo", o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**  
F.TO ELIA ROSSI